

TI_GERICHTE 13.2023.111 vom 8. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.111

FR: TI_GERICHTE 13.2023.111 du 8 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 13.2023.111 del 8 gennaio 2024

Erwägungen

E. 11

novembre 2023 ma rimesso alla posta il 10 novembre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile; che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v'è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole; che il CPC non prevede espressamente l'impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio; che, nel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare evidente, considerato come l'assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse; che, ritenuta la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile; che a titolo abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, bastando il sussistere d'indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante; che, in tal senso, il rilievo del Pretore che, considerata la molteplicità degli aspetti giuridici nella procedura di divorzio il convenuto - che non risulta avere formazione giuridica - non è in grado di condurre da solo la causa, non pare d'acchito priva di pertinenza; che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante; che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 11 novembre 2023 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 novembre 2023 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.